

Ilenia Massa Pinto

ELEZIONE E RAPPRESENTANZA

Abstract

A certain degree of confusion and overlapping between the principle of elections and the principle of representation affects the political-constitutional vocabulary – both principles are given meanings relating to the idea of people’s participation. Yet at least in the beginning, the notions of elections and representation, which share a common theological origin, have no participatory content; rather, they refer to the issue of power legitimation. One cannot deduce “constitutional engineering” corollaries regarding the electoral systems from out of such concepts, nor can one go back to such concepts from out of the electoral mechanisms, whether real or possible.

«Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni».
(Is. 42,1)

1. I concetti teologici di elezione e di rappresentanza

La comune matrice teologica stabilisce un nesso assai profondo tra il concetto di *elezione* e quello di *rappresentanza*: in entrambi i casi si tratta di concetti che hanno a che vedere con il problema della legittimazione del potere e, almeno in origine, non contengono alcun significato di natura partecipativa.

Il concetto teologico di *elezione* rinvia all’idea dell’iniziativa libera e sovrana di Dio, vero titolare di ogni potere, che, attraverso l’elezione, stringe un’alleanza con il suo popolo, preparata attraverso una serie di elezioni individuali anteriori e che si sviluppa poi costantemente mediante la scelta di nuovi eletti: l’intera storia biblica è la storia di elezioni di uomini, strappati alla loro vita ordinaria, ai quali Dio affida una missione, e la storia di queste elezioni individuali riproduce al contempo i tratti della storia dell’elezione d’Israele. Anzi, lo scopo dell’elezione è proprio la *costituzione* di un popolo, prima inesistente: «Ho stretto un’alleanza con il mio eletto, ho giurato a Davide, mio servo. Stabilirò per sempre la tua discendenza, di generazione in generazione edificherò il tuo trono [...]. Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli, dicendo: “Ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio

santo olio l'ho consacrato; la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza”» (*Sal.* 89,4-5.20-22).

Attraverso l'elezione si manifesta la potenza creatrice di Dio che culmina nella figura di Gesù, con il quale Dio porta a termine l'opera iniziata con l'elezione di Abramo e d'Israele: «E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltatelo!”» (*Lc.* 9,35). E Gesù stesso sa che le elezioni precedenti conducono a lui: «Se infatti credeste a Mosè, credereste anche a me; perché egli ha scritto di me» (*Gv.* 5,46); «E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (*Lc.* 24,27). Gesù Cristo è l'eletto di Dio, e dunque l'eletto è colui che sta in luogo di Dio per realizzare la volontà di Dio e la sua potenza.

E Gesù, con la scelta dei Dodici, dimostra poi che anche la storia della Chiesa, come quella d'Israele, inizia con l'elezione di Dio: «Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga» (*Gv.* 15,16); «Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio» (*At.* 10,40-41). E l'elezione divina continua nella Chiesa e attraverso la Chiesa: le prime comunità cristiane e i loro capi eleggono discepoli a cui affidano missioni e incarichi, e la presenza dei carismi nella Chiesa rivela che l'elezione divina non si esaurisce: «Voi [...] siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Un tempo voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio» (*1Pt.* 2,9-10). E la Chiesa stessa, del resto, è tale solo perché e in quanto è *eletta* (*2Gv.* 13)¹.

Secondo questa matrice teologica, l'elezione è dunque uno strumento di legittimazione del potere nelle organizzazioni umane. Colui che esercita concretamente il potere, che è chiamato alla guida del popolo, è legittimato – e tutti gli altri sono tenuti all'obbedienza – in quanto *eletto*, ossia in quanto ha ricevuto il potere da un Altro, che ne è il “vero” titolare, al quale tutti si possono sottomettere perché, in quanto entità astratta, si può ad esso attribuire il carattere della generalità: si può cioè presumere che sia un potere che esprime gli interessi di tutti, e non gli interessi particolaristici, e, dunque, un potere nei cui confronti si possono predicare tutte le virtù da imitare. È perché l'eletto è stato scelto da un potere dotato di queste caratteristiche che tutti gli devono legittimamente obbedienza.

Sotto questo profilo, il concetto di *elezione* e quello di *rappresentanza* sono sovrapponibili: l'eletto è il rappresentante del Dio assente che deve essere reso presente. Come molti concetti politici, anche quello di *rappresentanza* ha un'origine teologica: esso sta a indicare la condizione del rappresentante, cioè di colui che “è al posto” o “agisce al posto” di un assente o comunque di un soggetto inattivo o incapace di agire. Dal punto di vista teologico, dunque, il problema dell'assenza si è sempre posto: le *elezioni* individuali e del popolo d'Israele sono il mezzo attraverso il quale Dio si rende presente secondo l'Antico Testamento. Ma, analogamente, le chiese cristiane delle origini, rimaste senza Dio, si trovano nella condizione di dover legittimare un potere umano che del Dio assente assuma il ruolo di interprete/rappresentante al fine di dirimere i conflitti che inevitabilmente ogni organizzazione sociale comporta. Se al vertice dell'organizzazione

¹ La parola latina *ecclesia* deriva, del resto, dal verbo greco *ἐκκαλέω* che significa “chiamare”.

c'è un'entità astratta come Dio, si rende inevitabile la ricerca di una strategia per evitare la lotta micidiale delle interpretazioni: quale Dio? Chi interpreta in modo vincolante per tutti la volontà di Dio? *Veritas Jesus Christus: quis interpretabitur?* Il problema della rappresentanza nella Chiesa è dunque il problema (dell'interprete) del Dio assente².

Il problema che si è sempre ripresentato nella storia, sin dall'antichità, è quello di far sì che il titolare del potere politico non agisca (o non appaia agire) come mosso dalla sua privata ed egoistica volontà, non agisca *sibi et suis*, ma nell'interesse di tutti. Quella della teoria della rappresentanza è, in fondo, una costruzione intellettuale grandiosa, che presenta il potere come di origine extrasociale per reazione all'impossibilità di presentarlo come dotato della ritenuta necessaria generalità se fosse concepito come estrinsecazione dell'azione umana, dati i suoi ineliminabili – e storicamente dominanti – moventi egoistici. L'idea per cui il vero titolare (assente) del potere (di qualunque tipo: spirituale o temporale) è Dio – e poi le diverse entità astratte che, via via, a Dio si sono sostituite col processo di secolarizzazione –, perché solo lui può conferirgli la generalità desiderata, è semplicemente *un modo per dire* che il potere non viene esercitato in proprio da chi ne è l'empirico titolare, ma in nome di un Altro; e per affermare quindi che chi esercita effettivamente, storicamente, il potere è soggetto alle leggi di questo Altro, è soggetto a un dover essere che è Altro rispetto a lui. Questa scissione è l'idea centrale di tutto il costituzionalismo (ecclesiastico e secolare) del Medioevo: un costituzionalismo improntato dunque a un'idea di “duplicità”, che fonda, e rende necessario, il concetto di rappresentanza: «i re medievali, in quanto re *dei gratia*, derivavano dunque il loro potere dall'essere non solo consacrati da Dio, ma rappresentanti di Dio. Il rapporto che intercorreva tra Dio e i re non era solo di benedizione, o predilezione o protezione, ma di rappresentanza. Il pensiero giuridico medievale distingueva dunque tra la titolarità del potere (che spettava a Dio), e l'investitura del diritto ad esercitare quel potere (che qualificava il titolare di un “ufficio”). Il Papa esercitava il potere spirituale in quanto vicario di Cristo, e, sempre in quanto vicario di Cristo, trasmetteva all'imperatore e ai re il potere temporale (ricompreso nel primo come “potere secondario”). I re, in quanto consacrati, rappresentavano Dio di fronte ai loro sudditi, ed in conseguenza di ciò esercitavano legittimamente il potere»³.

2. I concetti politici di elezione e di rappresentanza

Il concetto di rappresentanza è dunque un concetto teologico secolarizzato. Con la formazione dello stato moderno l'idea centrale del pensiero giuridico medievale in forza della quale il potere è di origine extra sociale – ogni potere deriva da Dio – si secolarizza, ma la strategia di imputare il potere ultimo a un'entità Altra rispetto a colui che lo

² Cfr. M. DOGLIANI, *La rappresentanza politica come rappresentanza del “valore” di uno Stato concreto*, in AA.VV., *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, Giappichelli, Torino 2016, vol. I, p. 882, che riporta la nota frase assunta da Carl Schmitt a caposaldo della sua dottrina.

³ M. DOGLIANI, *L'idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra Otto e Novecento*, in A. PACE (a cura di), *Studi in onore di Leopoldo Elia*, Giuffrè, Milano 1999, pp. 537-572, ora in M. DOGLIANI, *La ricerca dell'ordine perduto. Scritti scelti*, Il Mulino, Bologna 2015, pp. 269-297 (i rimandi si riferiranno sempre a quest'ultima edizione), qui pp. 272-273.

esercita in concreto resta, perché resta invariato il problema della legittimazione del potere: Dio viene sostituito con altre entità astratte (la Natura, la Ragione, la Nazione, la Costituzione)⁴, ma il problema dell'interpretazione della volontà dell'assente, ossia il problema della legittimazione del potere che agisce al posto dell'assente, rimane concettualmente identico (quale Natura? Quale Ragione? Quale Nazione? Quale Costituzione?). Dal punto di vista concettuale, dunque, la questione della rappresentanza ha a che vedere con le «diverse strategie discorsive grazie alle quali, in differenti contesti, soggetti o gruppi di soggetti si sono riconosciuti in una figura o in un ente volta a volta assunti come l'espressione visibile della loro identità politica, come il veicolo della loro volontà o il tutore dei loro interessi»⁵.

Il problema della moderna rappresentanza politica si definisce allora attraverso concetti che secolarizzano il precedente pensiero politico-teologico. Quando Dio fu sostituito con il popolo, perché la religione non poté più fungere da strumento di unificazione, ma divenne anzi la causa delle più feroci lotte politiche, quando le teorie contrattualiste attribuirono al popolo la titolarità ultima del potere che precedentemente era stata attribuita a Dio, il rappresentante – all'inizio il monarca assoluto – assunse anche la funzione di facitore dell'unità politica del rappresentato: all'origine del costituzionalismo moderno, nel XVII secolo, di fronte alla devastazione delle guerre di religione, di fronte all'esperienza concreta dello stato di natura, della guerra di tutti contro tutti, si pose la questione di «una rappresentanza necessariamente unitaria, costitutiva, attraverso la sua unità, della unità del (corpo politico) rappresentato»⁶. Ma l'idea hobbesiana del rappresentante che, essendo *uno* (una persona o un'assemblea) costituisce, con la sua posizione, l'unità dei rappresentati, dando vita a un unico corpo politico, «non è mai andata persa, non è affatto rimasta legata alla stagione dell'assolutismo»⁷. È stata poi utilizzata da tutte quelle teorie per le quali «la funzione di senso della rappresentanza consiste nel pensare le unità ideali rappresentate come se fossero riprodotte e in atto nella persona del rappresentante»⁸, e da quelle teorie secondo le quali «la comunità di popolo» – che «è in ogni istante presente come unità politica, in quanto totalità concreta e ideale non solo nella monarchia, ma anche nello stato parlamentare e nella dittatura» – «viene riprodotta nella realtà unicamente dalla rappresentanza»⁹.

Il senso profondo della rappresentanza politica moderna ha dunque a che vedere con il significato *teologico* del concetto di elezione, e non deve invece essere confuso con il significato *politico* di quest'ultimo: un rappresentante non ha carattere necessariamente elettivo, se con quest'ultimo termine si fa riferimento a uno specifico meccanismo di

⁴ ... sì, in fondo anche la Costituzione: cfr. I. MASSA PINTO, *Veritas constitutionis: quis interpretabitur? Il problema dell'assenza insuperabile e insopportabile del titolare ultimo del potere, il concetto teologico secolarizzato di "rappresentanza" e le questioni fondamentali del diritto costituzionale del nostro tempo*, Introduzione a M. DOGLIANI, *La ricerca dell'ordine perduto. Scritti scelti*, ed. cit., pp. 257ss.

⁵ P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, in "Il Filangieri", 3 (2004), p. 333.

⁶ M. DOGLIANI, *La rappresentanza politica come rappresentanza del "valore" di uno Stato concreto*, ed. cit., p. 882.

⁷ M. DOGLIANI, *L'idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra Otto e Novecento*, ed. cit., p. 273.

⁸ G. LEIBHOLZ, *La rappresentazione nella democrazia* (1973³), trad. it. a cura di S. Forti, Giuffrè, Milano 1989, p. 79.

⁹ *Ibidem*, p. 95.

selezione “dal basso” della rappresentanza medesima. I meccanismi di selezione del rappresentante e la loro valenza politica e ideale rientrano senz’altro nel discorso della rappresentanza, e può certo delinearci «un legame significativo fra il processo rappresentativo e il dispositivo dell’elezione, senza però che questo appaia un dato necessario e costante»¹⁰.

La teoria della elezione/rappresentanza non è dunque una teoria della partecipazione, ma è piuttosto «una teoria dei poteri del rappresentante: essa ci dice che cosa può fare il rappresentante in quanto tale, ma non ci dice chi deve essere rappresentato in quanto tale (né ci dice in che modo deve essere instaurato il rapporto di rappresentanza). L’individuazione dei rappresentati è dunque un problema diverso e distinto dalla teoria della rappresentanza»¹¹. L’individuazione di coloro che devono essere rappresentati deriva da altri principi che fondano la pretesa di alcuni a porsi come parti di quell’unità politica che deve essere rappresentata nella *persona* del rappresentante¹².

Se nel lessico politico-costituzionale prevale oggi la confusione tra principio rappresentativo e principio elettivo è forse anche a causa del predominio delle componenti “anarchiche” su quelle propriamente politiche, tese, queste ultime a differenza delle prime, alla progettazione e alla realizzazione di modelli di vita in comune, nei quali le diverse parti si riconoscono, nonostante tutto, come membri: se è vero, infatti, che «la rappresentanza non svolge un ruolo ancillare o meramente tecnico-costituzionale», che «non è un concetto che interviene soltanto per connotare una specifica forma di governo o per contraddistinguere la natura di un determinato organo», ma «si colloca piuttosto al centro del processo di comprensione e di legittimazione dell’ordine politico», il problema che essa ha di fronte è «il problema capitale della cultura politico-giuridica: il passaggio dalla molteplicità “anarchica” degli individui all’unità di un assetto di cui quegli individui si riconoscano membri. È in gioco il rapporto fra le parti e il tutto: il dispiegarsi delle azioni imprevedibili, centripete, conflittuali dei singoli e la formazione di un ordine unitario [...]. L’unificazione del molteplice è l’orizzonte del discorso della rappresentanza»¹³.

Il principio elettivo, invece, è legato a un’altra idea di rappresentanza, che ha a che vedere con la posizione dei sudditi di fronte al titolare del potere politico. Durante il feudalesimo, accanto al predominio del modello teocratico, infatti, rimase per lo più effettivo il principio che prescriveva la necessità del consenso specifico dei rappresentati

¹⁰ P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, ed. cit., p. 332. Cfr. altresì B. MANIN, *La democrazia dei moderni*, trad. it. C. Calabi, Anabasi, Milano 1992.

¹¹ M. DOGLIANI, *L’idea di rappresentanza nel dibattito giuridico in Italia e nei maggiori paesi europei tra Otto e Novecento*, ed. cit., p. 278.

¹² «La questione “chi sono gli *omnes*?” “chi ha diritto ad essere rappresentato?” è stata risolta ricorrendo ora alle teorie feudali, ora al principio di tradizione fondativo della costituzione immemorabile whig, ora al principio democratico-confessionale-schiavistico dei coloni americani. Non è mai stato sufficiente il ricorso alla logica interna (per così dire, normativa verso il basso) del principio di rappresentanza medesimo. [...]. Se così non fosse, il parlamento inglese non avrebbe potuto pretendere di rappresentare anche gli irlandesi e, un secolo dopo, i coloni americani. Non è la “natura” di suddito che fonda il diritto ad essere rappresentato (conseguentemente al concetto stesso di rappresentanza), ma sono altri principi» (*ibidem*, p. 278).

¹³ P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, ed. cit., pp. 330-331. Cfr. altresì G. DUSO, *La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Franco Angeli, Milano 2003.

per l'adozione di decisioni politiche fondamentali, da cui derivava il principio del mandato imperativo per la tutela d'interessi particolari. Questa idea è servita per fondare il principio elettivo quando il rappresentato non fu più concepito in modo trascendente ma venne fatto coincidere con il popolo: quando colui che elegge non è più Dio, ma il popolo, quest'ultimo viene a essere al contempo il titolare ultimo del potere e il destinatario delle prescrizioni di quel potere. Se prima il rapporto era triadico – Dio (l'elettore/rappresentato), l'eletto/rappresentante e la moltitudine – ora è duale – l'eletto/rappresentante e la moltitudine elettrice/ rappresentata –.

È solo a questo punto che emerge allora il problema dei soggetti coinvolti nel processo rappresentativo: pochi, molti o tutti? La risposta non ha più a che vedere, però, con il concetto di elezione/rappresentanza in senso proprio. È invece il *principio di uguaglianza* che si trascina dietro quello della partecipazione e che ha consentito storicamente di allargare la sfera dei soggetti inclusi nel processo elettivo-rappresentativo: «È un uomo come me, siamo uguali, che diritto ha dunque di comandarmi?»¹⁴.

All'inizio, è infatti «per l'esigenza di segnare con forza la differenziazione dei soggetti e delle posizioni di potere che la rappresentanza moderna utilizza con cautela il principio di eguaglianza: essa è costretta a muoversi su un sottile crinale, dal momento che deve distaccarsi dal regime “ancien” facendo leva su una nazione composta [...] da tutti i soggetti “eguali”, ma non per questo intende rinunciare al ruolo trainante dell'élite. Il discorso della rappresentanza non mette quindi in scena, a cuor leggero, “tutti” i soggetti, ma si preoccupa di fissare criteri e introdurre distinzioni»¹⁵. Nella lunga lotta per la democrazia, «il principio fondamentale è quell'idea di eguaglianza che, a partire dalle rivoluzioni di fine Settecento, continua a sprigionare, nel secolo successivo, tutta la sua forza espansiva negando la legittimità di qualsiasi discriminazione. È l'eguaglianza che, applicata alla sfera del rapporto fra l'individuo e la *respublica*, si traduce nella rivendicazione di una rappresentanza politica “eguale”. La democrazia implica eguaglianza e l'eguaglianza si realizza come rappresentanza eguale, come rappresentanza di “tutti”: la celebrazione “repubblicana” dell'impegno civico passa attraverso il nesso democrazia-rappresentanza e conduce a vedere nel diritto di voto l'essenza stessa della partecipazione politica»¹⁶.

¹⁴ «[...] la reazione contro la costrizione risultante dallo stato di società, la protesta contro la volontà esterna davanti alla quale ci si deve inchinare, la protesta contro il tormento dell'eteronomia. È la natura stessa che, nell'esigenza di libertà, si ribella alla società. Il peso della volontà esterna, imposto dalla vita in società, sembra tanto più opprimente quanto più direttamente, nell'uomo, si esprime il sentimento primitivo che egli ha del proprio valore, quanto più elementare, di fronte al capo, a chi comanda, è la vicenda di chi è costretto all'ubbidienza: “È un uomo come me, siamo uguali, che diritto ha dunque di comandarmi?”. Così, l'idea assolutamente negativa e a profonde radici antierliche di uguaglianza si mette al servizio di un'altrettanto negativa esigenza di libertà. Dall'idea che noi siamo, idealmente, uguali, si può dedurre che nessuno deve comandare a un altro. Ma la esperienza insegna che, se nella realtà vogliamo essere tutti uguali, dobbiamo lasciarci comandare. Perciò l'ideologia politica non rinuncia ad unire la libertà con l'uguaglianza. La sintesi di questi due principii è appunto la caratteristica della democrazia» (H. KELSEN, *Essenza e valore della democrazia* (1929), trad. it. G. Melloni, in ID., *La democrazia*, Il Mulino, Bologna 1995, pp. 45-46).

¹⁵ P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, ed. cit., p. 352.

¹⁶ P. COSTA, *Il problema della rappresentanza politica: una prospettiva storica*, ed. cit., p. 361.

3. Conclusioni: congegni elettorali e strategia elettiva/rappresentativa effettiva

Le questioni attuali sollecitate dal dibattito intorno ai meccanismi elettorali hanno dunque senz'altro sullo sfondo il discorso della elezione/rappresentanza, ma da quest'ultimo non derivano conseguenze necessarie sui meccanismi medesimi. Dal concetto di elezione/rappresentanza, nel suo significato politico-teologico, non si possono dedurre corollari di "ingegneria costituzionale" sui sistemi elettorali, così come non si può risalire al concetto in questione partendo dai meccanismi elettorali reali o possibili.

Tuttavia, una considerazione conclusiva s'impone: i meccanismi elettorali possono incidere fortemente sulla *effettività* dei comandi dell'eletto/rappresentante. Infatti se il principio di eguaglianza fonda la partecipazione, includendo tra gli *omnes*, tra coloro che hanno diritto ad essere rappresentati, ma un congegno elettorale frustra tale partecipazione, il comando dell'eletto/rappresentante rischia di perdere di *effettività* e, dunque, in ultima analisi, di validità. Un meccanismo elettorale congegnato in modo tale da distorcere eccessivamente il rispecchiamento del pluralismo conflittuale nell'organo eletto/rappresentativo rischia di compromettere la strategia rappresentativa stessa in quanto coloro che sono rimasti esclusi dalla possibilità di partecipare alla produzione del compromesso saranno spinti a cercare altre forme di espressione dei propri interessi¹⁷.

Tale considerazione vale a maggior ragione in contesti storico-politici di forte conflittualità: non è un caso del resto che alla base della cultura politico-costituzionale nella quale si trovò immersa l'esperienza costituente del nostro Paese ci fosse il sistema proporzionale, e quest'ultimo non fu posto in discussione nemmeno nei decenni successivi di faticosa attuazione dei principi costituzionali.

Infatti solo se il rappresentante è tendenzialmente costituito a immagine e somiglianza del rappresentato i suoi comandi hanno il massimo di *chances* di riconoscimento, di accettazione da parte dei suoi destinatari, di *effettività*, appunto. È questa l'idea centrale della lettura disincantata della rappresentanza e della democrazia di Hans Kelsen, che ha come obiettivo quello di svelare la realtà: il Parlamento, da luogo simbolico che crea l'illusione che il legislatore sia il popolo (come accadeva negli Stati liberali nei quali il Parlamento era il luogo della rappresentanza della Nazione), diventa l'artefice reale del compromesso necessario fra gli interessi in conflitto, a seguito della lotta per la selezione dei fini politici: ma ciò è possibile solo in quanto il Parlamento sia specchio della società concreta. Il problema fondamentale per Kelsen è infatti quello di garantire una produzione del diritto con il massimo di *chances* di riconoscimento, di accettazione da parte dei destinatari, perché è dall'effettività della Costituzione che deriva la sua validità, e quindi quella dell'intero ordinamento giuridico. In quest'ottica, il Parlamento – tendenzialmente specchio del pluralismo conflittuale – appare come il luogo nel quale può essere costituita "una valida volontà statale" perché è il luogo fisico concreto nel

¹⁷ Sulla necessità che nel bilanciamento tra il principio rappresentativo e quello della governabilità il primo non sia "eccessivamente" compresso si è espressa la Corte costituzionale nelle sentenze n. 1 del 2014 (che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale della legge n. 270 del 2005) e n. 35 del 2017 (che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale della legge n. 52 del 2015).

quale, fissata a livello costituzionale la decisione di non passare alla guerra civile, possono essere raggiunte le decisioni più accettabili dall'insieme dei cittadini. Realisticamente esclusa la possibilità di eliminare il particolarismo degli interessi, il Parlamento diviene allora «il luogo in cui i singoli, attraverso i partiti, hanno la possibilità di fare valere i propri, in vista di un compromesso, giacché “il compromesso fa parte della natura stessa della democrazia”». Si chiude così il cerchio: «la pace sociale si identifica con l'effettività del diritto; questa è il presupposto della validità della Costituzione e dell'intero ordinamento; il diritto compromissorio prodotto dal Parlamento è quello che meglio può realizzarsi come effettivo»¹⁸.

Dall'insegnamento kelseniano si può dunque trarre la seguente conclusione: se è vero che dal concetto politico-teologico di elezione/rappresentanza non derivano conseguenze necessarie sui congegni elettorali, la questione dell'*effettività* (e, dunque, della validità) dei comandi dell'eletto/rappresentante, in un'epoca di crisi profonda della politica, di sfiducia totale della società civile nei confronti degli organi politici rappresentativi, può dirci qualcosa in termini di preferibilità di alcune modalità di selezione degli organi politici stessi rispetto ad altre.

¹⁸ M. DOGLIANI-C. TRIPODINA, *La sovranità popolare e le sue forme: la forma rappresentativa*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 294. Cfr. H. KELSEN, *Teoria generale del diritto e dello Stato* (1945), trad. it. S. Cotta e G. Treves, Edizioni di Comunità, Milano 1959, p. 293: «il compromesso fa parte della natura stessa della democrazia [...]. In quanto in una democrazia il contenuto dell'ordinamento giuridico non è determinato esclusivamente dagli interessi della maggioranza, ma è il risultato di un compromesso fra i due gruppi, la soggezione volontaria di tutti gli individui all'ordinamento giuridico è più facilmente ottenibile che in qualsiasi altra organizzazione politica».